

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

5.

Decreto del Ministro dell'interno 29.8.2012¹

Attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il d.lgs. 16.7.2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; visto in particolare l'art. 5 del d.lgs. 16.7.2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro; visto il d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia"; visto il d.p.r. 31.8.1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 30 *bis*;

1. Pubblicato in G.U. del 7.9.2012 n. 209.

Diritto, immigrazione e cittadinanza XIV, 3-2012

adotta il seguente decreto:

Art. 1 Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. 16.7.2012 n. 109, nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31.12.2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al co. 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it.
4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo di cui al co. 3.

Art. 2 Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all'art. 22 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del co. 14 dell'art. 5 del d.lgs. 16.7.2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.

Art. 3 Requisito reddituale del datore di lavoro

1. L'immissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al co. 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai co. 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del co. 8 dell'art. 30 *bis* del d.p.r. 31.8.1999 n. 394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al co. 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Art. 4 Contenuti della domanda di emersione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 contiene, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
 - b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
 - c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
 - d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 3;
 - e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall'art. 1;
 - f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
 - g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5 *bis* del testo unico di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286;
 - h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all'art. 2;
 - i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi per rapporti di durata inferiori al semestre;
 - l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla co. 1, lett. c) si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Art. 5 Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro
a titolo retributivo, contributivo e fiscale

1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della legge n. 389 del 7.12.1989 di conversione del D.L. n. 338/1989.

2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'art. 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà:

a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo Sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'INPS. Lo Sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all'INPS, la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro. Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.

3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16.11.2012 delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23 d.p.r. 29.9.1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360. Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 8 d.p.r. 29.9.1973, n. 602. In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

Art. 6 Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, co. 2, del decreto-legge 1.10.1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28.11.1996, n. 608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30.10.2007.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Ministro dell'interno: Cancellieri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero

Il Ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione: Riccardi

Il Ministro dell'economia e della finanze: Grilli

Circolari

Cittadini extracomunitari

Regolarizzazione

9.

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

Circolare del 27.7.2012 n. 6410

Oggetto: D.lgs. 16.7.2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di

datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Modificazioni degli artt. 22 e 24 del novellato d.lgs. 25.7.1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria

Si comunica che sulla G.U. n. 172, del 25.7.2012, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, in vigore dal prossimo 9.8.2012, che, recependo nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella direttiva 2009/52/CE, modifica gli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286 e introduce, all'art. 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all'emersione di rapporti di lavoro irregolare.

Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all'art. 22, si evidenzia l'inserimento, dopo il co. 5, dei co. 5 *bis* e 5 *ter*, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro. In particolare, il co. 5 *bis* introduce una preclusione ad ottenere il nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità, riconducibili:

- al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e della emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 *bis* c.p.;
- al reato previsto dallo stesso art. 22, co. 12;

alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico), dovranno aver cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;

il co. 5 *ter* prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nelle ipotesi in cui:

- gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente co. 2, dell'art. 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti;

- b) ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine di otto giorni, esplicitamente previsto dallo stesso art. 22, co. 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore);

lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto d'ingresso.

Si evidenzia, inoltre, l'inserimento, dopo il co. 12, dei co. 12 *bis*, 12 *ter*, 12 *quater* e 12 *quinquies*. Mentre, infatti, il co. 12, dello stesso art. 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di

uno straniero privo del permesso di soggiorno,¹ il legislatore con il co. 12 *bis* ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 603 *bis* c.p., co. 3. Di particolare interesse, in tale ambito:

i co. 12 *quater* e 12 *quinquies* che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari² allo straniero che:

- abbia denunciato il proprio datore di lavoro;

2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;

alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 – sfruttamento ambito lavorativo art. 22 TUI, all'uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame. Si segnala, infine, l'abrogazione del co. 7, del già richiamato art. 22.

Tale intervento abrogativo si è reso necessario alla luce dell'entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all'art 9 *bis* del decreto-legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall'art. 1, co. 1180, della legge 296/2006), al competente Centro per l'impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro nei confronti della competente prefettura, con l'invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l'art. 4 della legge 183 del 2010 ha, peraltro, introdotto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione.

Relativamente all'art. 24 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, si sottolinea la chiara volontà, espressa dal legislatore, di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro contenute nei co. 5 *bis* e 5 *ter* dell'art. 22, anche al lavoro subordinato di tipo stagionale.

Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all'art. 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell'adozione del decreto interministeriale previsto dal co. 1, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti dispositivi:

al co. 1 è precisato che:

- la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16.7.2012, n. 109 (9.8.2012) occupano alle pro-

1. Punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

2. Concesso dal questore ai sensi dell'art. 5 co. 6 del novellato d.lgs. n. 286/98.

prie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;

b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31.12.2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;

c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale;

al co. 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo³ che non risultino condannati:

- per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) ai sensi dell'art. 603 *bis* c.p.;

c) per i reati previsti dall'art. 22, co. 12, dello stesso novellato d.lgs. 286/98;

al co. 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all'assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro);

al co. 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo orfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale;

al co. 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 16.7.2012, n. 109 (9.8.2012) e fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero;⁴ tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei co. 11 e 13 dello stesso art. 5 in esame;

al co. 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro effettui la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all'INPS;

3. Possono accedere a tali procedure i cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero del permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE oppure del permesso di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE.

4. Con esclusione delle ipotesi previste dall'art. 12 del novellato d.lgs. 286/98.

al co. 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi specificamente previsti nel successivo co. 13 e così sintetizzabili:

- qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell'art. 13, co. 1 e 2, lett. c), del testo unico di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e dell'art. 3 del decreto-legge 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31.7.2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione;

c) qualora risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380 del medesimo codice;

d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 381 del medesimo codice;

al co. 13, infatti, sono specificamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione.

Per quanto concerne l'azione di contrasto all'immigrazione illegale, occorre tenere presente che il legislatore ha escluso dalla procedura di emersione:

- il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al co. 13, precedentemente illustrate, pur se presente sul territorio nazionale prima del 31.12.2011;⁵

- il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato co. 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31.12.2011.⁶

A tale proposito, emerge ancora di più l'esigenza di far precedere ogni attività correlata all'allontanamento dello straniero da una attenta valutazione della sua situazione personale,⁷ rilevabile dalla rituale intervista e documentabile mediante la compilazione del "foglio notizie", come indicato con la circolare n. 400/A/2011/10.2.5 del 29.6.2011, a firma del signor capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Ad esempio, lo straniero socialmente pericoloso.

6. Ad esempio, lo straniero intercettato in fase di ingresso sul territorio nazionale in data successiva al 31.12.2011.

7. Al riguardo, l'art. 13, co. 2, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, prevede che l'espulsione è disposta dal prefetto caso per caso.

I signori dirigenti le zone di polizia di frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il direttore centrale: Ronconi

10.

Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo **Circolare del 31.7.2012 n. 5090**

Oggetto: D.lgs. n. 109 del 16.7.2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare"

È stato pubblicato sulla G.U. del 25.7.2012, serie generale n. 172, il d.lgs. n. 109 del 16.7.2012, "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare", che entrerà in vigore il prossimo 9.8.2012.

La direttiva che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.

Il predetto divieto, in realtà, è già presente nel nostro ordinamento che - all'art. 22, co. 12 del d.lgs. 286/1998 - prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno e irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo in oggetto reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno e irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", riconducibili alle ipotesi in cui al co. 3 dell'art. 603 *bis* c.p.

Particolare interesse per le procedure di competenza degli Sportelli unici per l'immigrazione riveste la modifica apportata al citato art. 22 con l'introduzione del co. 5 *ter*.

Tale disposizione prevede che il nulla osta lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell'ipotesi in cui:

- gli specifici documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti;
- lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine previsto dalla norma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

La revoca del nullaosta viene comunicata al Ministero degli affari esteri con un collegamento telematico, appositamente predisposto, anche per gli eventuali adempimenti correlati alla successiva revoca del visto di ingresso.

Si segnala, inoltre, l'abrogazione del co. 7 del già richiamato art. 22. Tale disposizione va correlata con l'attuale sistema della comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego che assorbe con l'invio del modello unico gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro nei confronti della competente prefettura.

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, ponendo in atto un ravvedimento operoso e di evitare così sanzioni più gravi, è stata prevista una fase transitoria entro la quale può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

L'art. 5 del provvedimento normativo, titolato "Disposizione transitoria" ha introdotto, quindi, la possibilità per i datori di lavoro, italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupano irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di immersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31.12.2011 o precedentemente, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

Si fa presente che le indicazioni circa le modalità di presentazione della dichiarazione di immersione del rapporto di lavoro o quelle necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari almeno a sei mesi, nonché i limiti di reddito di lavoro di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Si evidenziano, di seguito, alcuni punti della normativa di particolare rilevanza e si fa riserva di fornire le indicazioni operative non appena sarà adottato il predetto decreto interministeriale.

In particolare:

- il lavoratore straniero per il quale presentata la domanda di emersione deve trovarsi nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31.12.2011 o precedentemente e la sua presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici;
- la dichiarazione di emersione è rivolta ai lavoratori subordinati stranieri occupati in tutti i settori;
- sono specificate le cause di inammissibilità alla procedura per il datore di lavoro, tra le quali la mancata stipula con il medesimo del contratto di soggiorno e la mancata assunzione del lavoratore, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso

per lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;

- il contributo forfettario, da versare prima della presentazione della dichiarazione, ammonta a 1.000 e uno;

- all'atto della stipula del contratto di soggiorno devono essere, altresì, regolarizzate le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;

- è prescritto che il parere della questura venga spesso anche nei riguardi del datore di lavoro e che venga acquisito anche il parere della Direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicati;

- sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno;

- la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'impiego o all'INPS, in base alla tipologia di lavoro, deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno;

- i requisiti di accesso alla procedura riguardanti il lavoratore straniero sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 182/2012 in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri con riferimento ai reati previsti dall'art. 381 c.p.p.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il direttore centrale: Malandrino

11.

Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti

Risoluzione del 31.8.2012 n. 85/E

Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo forfettario dovuto ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 16.7.2012, n.109

L'art. 5, co. 1, del d.lgs. 16.7.2012, n. 109, prevede che "I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del testo unico di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31.12.2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo

Sportello unico per l'immigrazione, [...]. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 [...]"

L'art. 5, co. 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione "è presentata previo pagamento, [...] di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. [...]"

In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29.8.2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, all'art. 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici:

"REDO" denominato "Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 109/2012";

"RESU" denominato "Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 109/2012".

In sede di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono indicati:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il versamento.

Il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" è reperibile oltre che sul sito internet dell'Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'INPS.

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7.9.2012.

Il direttore centrale

12.

Ministero dell'interno - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare del 7.9.2012 n. 5638

Oggetto: Decreto del 29.8.2012, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione

internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'art. 5 del d.lgs. 16.7.2012 n. 109. Indicazioni operative

Di seguito alla circolare n. 5090 in data 31.7.2012, si comunica che è stato registrato in data odierna presso la Corte dei conti ed è in corso di pubblicazione sulla G.U. il decreto del Ministro dell'interno del 29.8.2012, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n.109 del 16.7.2012 che stabilisce le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, le modalità di pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore, le modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché i limiti di reddito di lavoro richiesti per il datore di lavoro per l'emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Ciò premesso, si forniscono, a riepilogo e ad integrazione di quanto già comunicato con la circolare citata, indicazioni operative circa gli adempimenti che gli Sportelli unici per l'immigrazione adotteranno nell'attuazione della procedura di cui si tratta.

Soggetti interessati

Datori di lavoro

La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:

- cittadino italiano;
- cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea;
- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all' art. 9 del testo unico dell'immigrazione;
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n. 30/2007;
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal co. 3 dell'art. 5 del d.lgs. n.109/2012, nonché il datore di lavoro che, a seguito dell'avvio di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.

Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 9.8.2012, erano occupati irregolarmente.

te da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31.12.2011.

Non possono essere ammessi alla procedura i lavoratori stranieri che si trovino nelle condizioni previste dal co. 13 dell'art. 5 del d.lgs. n.109/2012.

Pagamento del contributo forfetario

Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfetario pari a 1.000 euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dai siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il versamento potrà essere effettuato a partire dal 7.9.2012. Negli stessi siti sono reperibili i correlati codici tributo per il versamento e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto o di altro documento equipollente, del lavoratore.

Le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Dichiarazione di emersione

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale è ammesso l'orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione, dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro, utilizzando le modalità informatiche, secondo le istruzioni disponibili sul sito internet www.interno.gov.it.

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

Successivamente all'invio della dichiarazione di emersione sarà disponibile, sempre all'interno del sito web, la ricevuta con l'indicazione della data di invio telematico.

Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Si fa presente che la ricevuta avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità formale dei dati presenti nella stessa così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione.

Un'area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, a partire dal 15 settembre p.v. In particolare, l'utilizzo dell'help desk da parte dei privati e dei consulenti del lavoro avverrà, come di consueto, accedendo dal sistema, mentre per le associazioni ed i patronati continuerà ad essere attivo il medesimo numero verde già disponibile.

Procedimento presso lo Sportello unico

Lo Sportello unico per l'immigrazione riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno a partire dal 15.9.2012, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione.

Lo Sportello unico acquisisce dalla questura e dalla Direzione territoriale del lavoro i pareri sulla dichiarazione di emersione.

In particolare, la questura verifica l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, di cui al co. 13 dell'art. 5, e l'insussistenza dei motivi ostativi alla dichiarazione di emersione riguardanti il datore di lavoro previsti dal sopra citato co. 3 del medesimo art. 5. La Direzione territoriale del lavoro (DTL) esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro indicati dal decreto interministeriale. Nello specifico, il reddito imponibile o il fatturato, quale risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, per il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve essere non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui. Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione territoriale del lavoro ai sensi dell'art. 30 *bis*, co. 8, del d.p.r. 31.8.1999 n. 394. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. La DTL procede, altresì, agli accertamenti relativi sia alla congruità delle condizioni di lavoro applicate che ai requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi dei dati delle Camere di commercio, nonché alla verifica del requisito previsto dal co. 4 dell'art. 5 circa la conclusione delle procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero. In questo caso, nell'ipotesi in cui venga espresso parere negativo, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore

che hanno impedito la conclusione delle procedure predette, in riscontro al preavviso di rigetto che lo Sportello gli avrà trasmesso, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Ricevuti i pareri, quindi, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:

- 1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nell'istanza acquisita dal sistema con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;
- 2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell'istanza, che attesti la limitazione dell'autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona;
- 3) verifica dell'avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
- 4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;
- 5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 12.12.2011, proveniente da organismi pubblici; 6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In ordine a tale ultimo punto, si specifica che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore all'atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della legge n. 389 del 7.12.1989 di conversione del D.L. n. 338/1989. In detta sede il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all'art. 5, co. 2, del decreto interministeriale di attuazione.

Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati. Il datore di lavoro dovrà, altresì, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16.11.2012,

operate ai sensi della normativa di settore, puntualmente richiamata dall'art. 5, co. 3, del decreto interministeriale in oggetto.

Successivamente, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

Quindi, al lavoratore viene consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio postale.

Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un'integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell'istanza.

La mancata presentazione delle parti allo Sportello unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l'archiviazione della dichiarazione.

In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

Comunicazione obbligatoria

Atteso che l'art. 5, co. 9, del d.lgs. 109 del 2012 prevede che "contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS", il decreto interministeriale di attuazione ha puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia dall'art. 9 *bis* co. 2, del D.L. 1.10.1996 n. 510, convertito con modificazioni in l. 28 novembre 1996 n. 608. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dell'INPS, secondo gli standard tecnici previsti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30.10.2007.

Protocolli di intesa

Al fine di ottenere la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in altre analoghe occasioni, anche per l'espletamento della presente procedura, potranno essere utilizzate le utenze già in possesso degli operatori comunali: nei caso in cui sia necessario acquisire ulteriori utenze o modificare quelle già fornite, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato tecnico al protocollo di intesa stipulato con ANCI in data 31.8.2009.

I Comuni che hanno già sottoscritto i Protocolli di intesa in materia di ricongiungimenti familiari sono automaticamente abilitati all'invio delle domande di emersione. Si informa, inoltre, che restano validi, anche per la procedura in esame, i protocolli di intesa già sottoscritti con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali ed i patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande.

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, co. 6, del decreto legislativo in oggetto, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla conclusione del procedi-

mento, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del TU dell'immigrazione) e per quelle relative all'impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra. La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al co. 6 dell'art. 15 del d.lgs. 109/2012.

Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal co. 13 dell'art. 5 del d.lgs. in oggetto.

Presentazione di false dichiarazioni

Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge connesse alla falsità in atti, il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non corrispondenti al vero è nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c.

Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'art. 5, co. 5 del TU immigrazione.

Le SS.LL. sono pregate di informare i dirigenti degli Sportelli unici e di dare la più ampia diffusione, per il tramite dei Consigli territoriali per l'immigrazione, alle indicazioni sopra riportate. Si ringrazia per l'attenzione.

Il direttore centrale per le politiche e dell'asilo: Malandrino

Il direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione: Forlani

13.

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

Circolare del 12.9.2012 n. 7589

Oggetto: D.lgs. 16.7.2012, n.109. Introduzione norma transitoria per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolarmente occupati. Aspetti operativi

Il 15 settembre p. v. iniziano a decorrere i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione degli stranieri irregolarmente occupati, secondo le modalità indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno del 29.8.2012, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione in-

ternazionale e l'integrazione e per l'economia e le finanze e pubblicato nella G.U. n. 209 del 7 settembre scorso.

Facendo seguito alle indicazioni già fornite con circolare, prot. 400/A/2012/102.146 del 27.7.2012, di questa Direzione centrale, si forniscono indicazioni circa gli adempimenti di competenza degli Uffici immigrazione, nell'ambito della procedura in parola.

In primo luogo, si richiama l'attenzione sul fatto che il regime transitorio introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo in oggetto è rivolto ai datori di lavoro italiani, comunitari, stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o stranieri titolari di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, che impiegano "irregolarmente" alle proprie dipendenze lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno alla data del 31.12.2011.

Di conseguenza, la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri, presenti ininterrottamente dalla data sopra indicata, titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato, quali ad es. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 31 del testo unico immigrazione.

In particolare, codeste questure provvederanno a verificare l'insussistenza di motivi ostativi alla dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, di cui al co. 3, dell'art. 5, del d.lgs. n.109/2012, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, di cui al co. 13, del medesimo articolo.

A tal fine, codeste questure accerteranno per il datore di lavoro l'eventuale presenza delle sentenze di condanna riportate, negli ultimi cinque anni, per le ipotesi di reato specificatamente individuate nel co. 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, e per il lavoratore straniero di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., o di decreti di espulsione ai sensi dell'art. 13, co. 1, e co. 2, lett. c) del TUI e dell'art. 3 del decreto-legge n. 144/2005, o che risultino segnalati ex art. 96 nel Sistema informatico Schengen, esprimendo all'esito delle verifiche un unico parere che sarà trasmesso allo Sportello unico per i seguiti di competenza.

Nello specifico, si evidenzia che i motivi di esclusione alla procedura riguardanti i lavoratori stranieri sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella sentenza della Corte costituzionale n. 172, del 2.7.2012, in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri condannati per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p. L'eventuale sussistenza di condanna per reati inquadabili nella citata disposizione processuale penale non determina alcun automatismo ostativo, non essendo da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità, ma deve essere valutata tra gli elementi che possono considerarsi ai fini della formulazione di un più ampio quadro personale, idoneo a suffragare la valutazione che lo straniero rappresenti "una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza per lo Stato o per uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei

controlli alle frontiere interne”. Sul punto, si richiama l’attenzione sulla necessità di esplicitare compiutamente le ragioni che fanno ritenere perdurante la pericolosità sociale, attenendosi ai ben noti criteri di oggettività, (gravità del reato, allarme sociale procurato, comportamento successivo) ed attualità (tempo decorso dalla commissione del reato), in modo da consentire allo Sportello unico, titolare del procedimento, una congrua motivazione dell’eventuale provvedimento di rigetto.

Appare, inoltre, opportuno richiamare l’attenzione di codeste questure sulla necessità di provvedere a fornire allo Sportello unico tutte le informazioni eventualmente in possesso agli atti di ufficio relative alla verifica sulle cause di esclusione di cui al co. 4 dell’art. 5, del decreto legislativo in oggetto, e in relazione alla sussistenza del requisito della presenza dello straniero al 31.12.2011, di competenza, rispettivamente, della Direzione territoriale del lavoro e dello Sportello unico per l’immigrazione.

Soffermandoci sulla trattazione delle pratiche, si pone in rilievo che al fine di semplificare e velocizzare le verifiche delle singole posizioni individuali il personale degli Uffici immigrazione potrà avvalersi dei sistemi informatici in uso, che sono stati implementati di una apposita funzionalità all’uopo predisposta al fine di semplificare le procedure di interrogazione nella banca dati SDI, e, contestualmente, anche al Sistema informatico Schengen, per quanto riguarda gli stranieri inammissibili, secondo la scheda tecnica che verrà trasmessa allegata alla presente in formato elettronico.

Nel caso in cui la procedura di emersione si sia conclusa con esito positivo al lavoratore straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale, a seconda della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro.

Sarà cura di codeste questure provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti di espulsione. A tal fine, si pone in rilievo che non sono necessari atti formali di revoca del provvedimento adottato, trattandosi di effetto derivante direttamente dalla legge *ex art. 5, co. 11, d.lgs. n. 109/2012*.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la procedura operativa da utilizzare per la revoca dei provvedimenti inseriti allo SDI prevede, da parte della questura competente al rilascio del titolo di soggiorno, l’inserimento nella banca dati SDI della parola chiave “INVRE”, al fine di invalidare l’effetto della segnalazione di espulsione. Detto codice dovrà essere utilizzato anche per i provvedimenti connessi all’espulsione o respingimento, quali l’ordine del questore e/o l’eventuale trattenimento in un CIE. In quest’ultimo caso, pertanto, la dismissione dal CIE sarà descritta con il codice “TRATT INVRE” e non “TRATT TERM”.

Tali operazioni saranno effettuate direttamente dalla questura competente al rilascio del permesso di soggiorno anche nel caso in cui l’espulsione sia stata inserita allo SDI da altre questure. Ugualmente si procederà per quanto concerne la segnalazione inserita al SIS, ai sensi dell’art. 96 della Conv. Schengen.

È utile segnalare che i lavoratori stranieri che richiedono il permesso di soggiorno in seguito all’esito favorevole della procedura di emersione non sono tenuti a stipulare l’accordo di integrazione, di cui al d.p.r. 179/2011, essendo tale adempimento previsto solo per gli stranieri che fanno il 1° ingresso in Italia a partire dal

10.3.2012. Per converso, gli stessi sono tenuti al versamento del contributo economico di cui all'art. 5, co. 2 *ter* del TUI, secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 400/Segr/ 5/2012, del 27.1.2012, e relativi seguiti.

L'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge comporterà l'emissione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, da parte dello Sportello unico per l'immigrazione, titolare del procedimento amministrativo.

Lo stato della istanza potrà essere visualizzato accedendo al sistema informatico SUI mediante l'utilizzazione delle credenziali già in possesso di codesti uffici. Il Dipartimento per le libertà e l'immigrazione provvederà ad implementare il sistema con una funzione che consentirà la stampa dell'eventuale provvedimento di rifiuto al fine di agevolare le procedure di notifica all'interessato.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del co. 10, del citato art. 5, nei confronti del datore di lavoro non sono previste conseguenze a livello penale ed amministrativo ove l'esito negativo della procedura sia dipeso da cause indipendenti dalla sua volontà o da situazioni non ascrivibili alla sua condotta.

Per quanto concerne i lavoratori stranieri, il venire meno degli effetti sospensivi, di cui al co. 6, dell'art. 5, del decreto legislativo in oggetto, comporterà l'attivazione delle procedure per l'eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione, secondo le indicazioni diramate con la circolare n. 400/A/2011/10.2.5., del 29.6.2011, a firma del signor capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Al fine di agevolare l'attività di controllo del territorio, si fa presente che gli stranieri coinvolti nelle procedure di emersione di cui trattasi saranno muniti, a cura del datore di lavoro, di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione nei suoi confronti, con indicazione della data di invio telematico al sistema informatico del Ministero dell'interno. La ricevuta in parola avrà codici univoci di identificazione che consentiranno di verificare l'autenticità dei dati presenti nella stessa, al fine di contrastare i tentativi di falsificazione/contraffazione, mediante l'accesso al sito <https://ricevutaemersione.dlci.interno.it>, utilizzando le credenziali EM 2009, che sarà operativo dal 15 settembre p.v. Il relativo manuale si allega alla presente, trasmessa in formato elettronico, unitamente alla circolare congiunta Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre scorso. Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui al co. 12, dell'art. 5 d.lgs. n. 109/2012, che prevede la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 5 del testo unico immigrazione, nelle ipotesi in cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione riportante dati non rispondenti al vero.

Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il direttore centrale: Ronconi

14.

**Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Circolare del 4.10.2012 n. 6121**

Oggetto: D.lgs. n. 109 del 16.7.2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" - Trasmissione parere Avvocatura generale dello Stato

Di seguito alla circolare n. 5829 del 19.9.2012, attesi i numerosi quesiti pervenuti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31.12.2011, questo Dipartimento ha richiesto chiarimenti all'Avvocatura generale dello Stato.

Al riguardo, si trasmette il parere espresso dalla predetta Avvocatura in data 4.10.2012 che specifica, fra l'altro, cosa debba intendersi per organismo pubblico legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi del decreto legislativo in oggetto.

Pertanto, l'interpretazione fornita sarà utilizzata anche nell'aggiornamento delle faq pubblicate sul sito di questo Ministero.

Il direttore centrale: Malandrino

Allegato:

AVVOCATURA DELLO STATO

PARERE

Oggetto: d.lgs. 109/2012 - art. 5 - Emersione dal lavoro irregolare

Secondo la previsione contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 - dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di lungo periodo che, al 9.8.2012, occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno dalla data del 31.12.2011 o precedentemente, possono procedere alla regolarizzazione dei suddetti soggetti, attraverso una dichiarazione di emersione. La presenza dovrà essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Con la nota che si riscontra, codesta Amministrazione chiede chiarimenti alla scrivente in ordine alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31.12.2011: in buona sostanza, cosa debba intendersi per "organismo pubblico" legittimato a rilasciare la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 5 del decreto in oggetto.

Nell'interpretazione della suddetta locuzione non si può prescindere da due ordini di considerazioni:

- 1) la peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione;
- 2) in secondo luogo l'effettiva *ratio* sottesa alla scelta del termine "organismi pubblici".

Quanto al primo punto, trattasi in gran parte di soggetti, stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale, e che pertanto, difficilmente possono valutare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un'Amministrazione o da un Ente pubblico.

Il secondo punto è evidentemente collegato al primo.

Orbene, come noto, interpretare una legge e quindi attribuirle un significato vuol dire come prima regola, risalire alla volontà di cui la legge è espressione e quindi dell'emittente, del legislatore storico: richiamando il canone interpretativo rappresentato dal brocardo latino *ubi ex voluit, dixit*, non si può non convenire che laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione soltanto a quella derivante da un'Amministrazione *stricto sensu* pubblica l'avrebbe fatto.

Pertanto, la *ratio* sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Ed ecco, quindi, che nella documentazione *de qua* possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:

- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- le tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe in genere. ecc.
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc.);
- Centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi.

Trattasi, a ben vedere, di documentazione che, pur non provenendo da un'Amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere *lato sensu* pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente.

Opinare diversamente significherebbe contrastare la *voluntas* del legislatore che, nello scegliere il termine "organismo pubblico" ha inteso indiscutibilmente e anzi volutamente non restringere la categoria della documentazione legittimante la richiesta *de qua* soltanto a quello delle Amministrazioni pubbliche inserendo così la novella normativa in esame in quel trend di apertura delle maglie del controllo e della regolarizzazione anche a quei soggetti che svolgono, comunque, diligentemente un lavoro, seppur irregolarmente presenti nel territorio italiano.

Il secondo punto da chiarire riguarda la documentazione rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen:

- 1) passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31.12.2011;
- 2) documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia sempre in data antecedente al 31.12.2011.

La categoria di cui al punto 2 si ritiene possa agevolmente essere ricompresa tra le prove documentali rilevanti ai sensi del precitato art. 5: si tratta, infatti, di documentazione proveniente comunque da autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale.

Quanto alla prima categoria, si ritiene doverosa una puntualizzazione.

Il passaporto recante il timbro di entrata in “area Schengen” da solo è in grado di attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale.

Perché, quindi, il suddetto documento sia idoneo a sostenere l’istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che, per l’appunto, provi la presenza dello straniero al 31.12.2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell’eccezione sopra chiarita.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Ilia Masserelli (Avvocato Incaricato)

Raffaele Tamiozzo (Vice Avvocato dello Stato)

15.

Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo Circolare del 25.10.2012 n. 6561

Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare d.lgs. 16.7.2012 n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione

Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine alla assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. 16.7.2012 n. 109.

In merito, sentito anche il Ministero della salute, si richiama preliminarmente il contenuto del co. 16 di detta disposizione che destina una quota del contributo forfetario di 1000 euro versato per ciascun lavoratore al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l’anno 2012 e in 130 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

La quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e assistenziale e l’iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per la conseguente indennità di malattia INPS.

Il co. 11 del medesimo art. 5 del d.lgs. 109 del 2012 prevede inoltre che “nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo co. 13”.

Alla luce delle suindicate norme, si ritiene che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 34 del TU immigrazione n. 286 del 1998, e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale. Poiché i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.

Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. I cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale.

Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell'interno, come ribadito dal Ministero della salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro" all'INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.

Si ringrazia per l'attenzione.

Il direttore centrale: Malandrino

16.

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale

Circolare del 14.9.2012 n. 113

Oggetto: Art. 5, d.lgs. 16.7.2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari

1. Premessa

Sulla G.U. n. 172 del 25.7.2012 è stato pubblicato il d.lgs. 16.7.2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9.8.2012.

L'art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all'emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri.

I datori di lavoro che alla data del 9.8.2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31.12.2011 o da data antecedente e

continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all'art. 22 del testo unico di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo Sportello unico per l'immigrazione. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l'intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.

Con decreto del Ministro dell'interno del 29.8.2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della cooperazione internazionale e dell'integrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7.9.2012, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.

2. Pagamento contributo forfetario

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00 (co. 5, art. 5 citato). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi", disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it, www.lavoro.gov.it, www.inps.it. Con determinazione 85/E del 31.8.2012, l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice "REDO" che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice "RESU" che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;

- il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il versamento.

Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (co. 5, art. 2, decreto interministeriale 29.8.2012). Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui

all'art. 12 del TU per l'immigrazione), nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la quale ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale citato, il datore di lavoro assolve anche l'obbligo di comunicazione di assunzione ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.L. 510/96 e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

3. Destinatari della norma

a) Datori di lavoro

Le disposizioni di cui all'art. 5 citato individuano i destinatari della norma di seguito indicati:

1. datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.

Possono quindi essere datori di lavoro domestico:

- le comunità religiose
- le convivenze militari
- le case famiglia
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili
- le comunità focalari

2. datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli

b) Lavoratori

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9.8.2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31.12.2011. Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

4. Limiti di reddito datori di lavoro

L'art. 3 del decreto interministeriale 29.8.2012 citato ha indicato i limiti di reddito imponibile richiesti al datore di lavoro per essere ammesso alla procedura di emersione. Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore

straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:

- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell'art. 3 co. 1 del decreto interministeriale del 29.8.2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui. Nella predetta disposizione rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro, di cui al precedente punto 3 lett. a).

Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui al punto precedente, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del co. 8 dell'art. 30 *bis* del d.p.r. 31.8.1999, n. 394.

5. Regolarizzazione contributiva

L'art. 5, co. 5, del d.lgs. 16.7.2012, n. 109, stabilisce che la conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al co. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale del 29.8.2012 reca le disposizioni attuative, specificando al co. 2 le modalità per documentare la regolarizzazione dei lavoratori e la correttezza e correntezza nei versamenti contributivi riferiti ai lavoratori emersi. Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all'INPS e all'INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.

La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello unico.

Di seguito vengono, quindi, illustrate separatamente per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo e per i rapporti di lavoro domestico, le modalità di regolarizza-

zione anche ai sensi del predetto art. 5, co. 2, del decreto interministeriale del 29.8.2012.

5.1 Dichiarazione di emersione presentata da datore di lavoro domestico

a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico

A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione (Mod. EM-DOM), l'INPS provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell'archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal co. 2, art. 4 del decreto interministeriale 29.8.2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale - per l'anno 2012 di € 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio "8888812NNNNNNNNN" (N rappresenta il progressivo).

L'Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all'invio al recapito del datore di lavoro dei MAV per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito "da attribuire".

I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso "Portale dei Pagamenti" - Lavoratori domestici - Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro. I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo MAV, che include anche detti contributi. In deroga a quanto previsto dall'Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo Sportello bancario o postale.

All'atto della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l'importo, relativi al pagamento dei contributi dall'inizio del rapporto di lavoro fino all'ultimo trimestre scaduto.

Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:

1° trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile

2° trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio

3° trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre

4° trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.

b) Iscrizione definitiva

La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l'obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l'INPS provvederà all'iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d'ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno. Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l'Istituto provvederà all'emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato.

c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9.5.2012.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l'inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9.5.2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente - Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall'INPS. Avvenuta l'iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.

5.2 Dichiarazione di emersione presentata da aziende non agricole e agricole

a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole
Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all'emersione.

I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l'INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l'apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W" avente il significato di "Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012".

Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all'invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.

I lavoratori oggetto dell'emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l'elemento

“Assunzione” indicando nell’elemento “GiornoAssunzione” il giorno del mese in cui è intervenuta l’assunzione, nell’elemento “TipoAssunzione” il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012”.

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello unico per l’immigrazione.

b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole

I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità. I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA. In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto. Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del decreto 109/2012”. Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi. Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello unico per l’immigrazione.

6. Regolarità contributiva

Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. La correttezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione. Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello unico per l’immigrazione. Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.

Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità.

7. Esito negativo del procedimento

Posto l'obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, si fa riserva di ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l'archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.

Il direttore generale: Nori

17.

INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale entrate Circolare del 28.9.2012 n. 118

Oggetto: Art. 5, d.lgs. 16.7.2012, n. 109. Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari

Premessa

Con la circolare n. 113 del 14.9.2012, sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall'art. 5 del d.lgs. 109 del 16.7.2012 e dal decreto interministeriale del 29.8.2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell'INPS, da parte dei datori di lavoro che si avvarranno della procedura di emersione.

In data 7.9.2012, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno diramato la circolare n. 35 (all. 1) contenente le disposizioni operative per l'attuazione del predetto decreto interministeriale.

Con la presente circolare, al fine di semplificare le procedure definite, si forniscono ulteriori istruzioni a completamento delle richiamate disposizioni anche in ordine al procedimento di verifica del requisito della regolarità contributiva.

1. Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte di aziende non agricole

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, la data di assunzione (data inizio di occupazione irregolare) del lavoratore per il quale dovrà essere effettuata la regolarizzazione secondo le modalità previste. Nel caso di più lavoratori, la data inizio attività sarà quella riferita alla data di assunzione del lavoratore che risulti occupato in data più remota.

La data di assunzione indicata per ciascun lavoratore nel flusso Uniemens, dovrà coincidere con quella comunicata ad INAIL e, per le imprese del settore edile, alla Cassa edile.

L'inoltro della denuncia Uniemens, come è noto, prevede come elemento obbligatorio l'indicazione del codice fiscale del lavoratore.

Ciò comporta che le denunce Uniemens che devono essere trasmesse all'INPS prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, dovranno riportare nell'elemento "Codice Fiscale" il codice fiscale del lavoratore extracomunitario irregolare determinato sulla base dei dati anagrafici noti.

La mancata validazione del codice fiscale da parte dell'anagrafe tributaria non determinerà lo scarto della denuncia del lavoratore, ma solo il mancato accredito sul conto assicurativo individuale fino al momento in cui interverrà la validazione dello stesso. Qualora il codice fiscale successivamente rilasciato dall'Agenzia delle entrate sia diverso da quello indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, dovranno essere inviate, secondo le modalità già previste, le denunce di variazione Uniemens.

Come indicato nella circolare n. 113/2012, il datore di lavoro, per i mesi oggetto di regolarizzazione, dovrà prelevare copia delle singole denunce Uniemens dal rendiconto individuale del lavoratore, che dovranno essere prodotte allo Sportello unico per l'immigrazione al momento della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Tali indicazioni devono essere seguite dal datore di lavoro per documentare i contenuti dei modelli trasmessi riferiti alle denunce Uniemens già scadute e per le quali sia, nel frattempo, intervenuto l'aggiornamento del rendiconto individuale del lavoratore. Si evidenzia che il predetto aggiornamento viene effettuato a prescindere dalla correttezza e dall'accreditabilità della denuncia stessa.

Qualora nel rendiconto individuale del lavoratore non siano evidenziate tutte le denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà documentarne l'invio, esibendo allo Sportello unico la stampa della distinta prelevabile dalla funzione di "Distinta Esito" prodotta con il "Software di controllo - INPS" (pulsante Esito o opzione Utilità) unitamente alla ricevuta di trasmissione delle denunce trasmesse, che riporta l'identificativo e la data di trasmissione del flusso.

Laddove la convocazione dello Sportello unico per l'immigrazione avvenga prima della scadenza legale fissata per il pagamento dei contributi rispetto alla data di convocazione (convocazione tra il 1° ed il 16 di ciascun mese), l'attestazione della fattispecie avverrà direttamente a cura dell'INPS con la certificazione DURC, che riporterà l'indicazione dei periodi di denuncia per i quali non sia ancora scaduto il termine fissato dalla legge per il pagamento della contribuzione.

Analogamente, con riferimento al flusso delle denunce Uniemens, l'attestazione dell'INPS riporterà l'indicazione del/i periodo/i per il/i quale/i non è ancora scaduto il termine previsto per l'invio telematico della medesima denuncia.

La posizione contributiva contraddistinta dal c.a. 5W, dovrà essere cessata dal giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno dell'ultimo lavoratore denunciato sulla medesima posizione.

Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno, i lavoratori regolarizzati dovranno essere denunciati, dal giorno della stipula del medesimo contratto, sulla posizione contributiva principale, qualora il datore di lavoro ne sia già in possesso, ovvero, in

assenza di quest'ultima, su una nuova posizione contributiva appositamente aperta per lo svolgimento degli adempimenti correnti.

Per ognuno dei lavoratori per il quale si è perfezionato il procedimento di emersione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell'ultima denuncia Uniemens inviata sulla posizione contributiva contraddistinta dal c.a. 5W, dovranno essere valorizzati gli elementi "GiornoCessazione" con l'indicazione dell'ultimo giorno oggetto di regolarizzazione e "TipoCessazione" con il codice "1F" di nuova istituzione, avente il significato di "Conclusione del periodo di regolarizzazione di emersione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.109/2012".

Si rammenta che il modello telematico "EM-SUB" predisposto dal Ministero dell'interno per l'invio della dichiarazione di emersione prevede, tra gli altri dati, anche l'indicazione del numero di matricola INPS. In relazione a ciò, l'eventuale mancata indicazione di tale informazione dovrà essere oggetto, a cura del datore di lavoro, di apposita comunicazione integrativa del predetto modello "EM-SUB" da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione.

Il numero di matricola, infatti, è elemento essenziale per la richiesta del documento di regolarità contributiva di cui all'art. 5, co. 2, lett. b) del decreto Interministeriale del 29.8.2012.

1.2. Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole

A modifica di quanto previsto dalla circolare n. 113/2012, al punto 5.2, lett. b), al fine di una più puntuale applicazione della normativa relativa al procedura di emersione, i datori di lavoro agricoli interessati alla procedura stessa dovranno dichiarare i lavoratori extracomunitari da regolarizzare tramite la dichiarazione trimestrale DMAG, contenente esclusivamente i lavoratori suddetti.

In tale denuncia, il dichiarante dovrà indicare, nella sezione "Dati Azienda", il codice aziendale contraddistinto dal progressivo "69", dopo i consueti codici ISTAT Provincia e Comune, senza che ciò comporti l'apertura di una nuova posizione contributiva; resta inteso, invece, che deve sempre essere aperta una nuova posizione contributiva per le aziende agricole non iscritte.

In entrambe le ipotesi, per i datori di lavoro che si avvalgono per i propri adempimenti degli intermediari autorizzati, devono essere attivate le procedure di cui alla circolare n. 110 del 12.10.2009.

Pertanto, i datori di lavoro agricolo che per lo stesso periodo, anche pregresso, sono tenuti a dichiarare altri rapporti di lavoro ordinari, provvedono alla trasmissione di due modelli DMAG.

Nella denuncia trimestrale DMAG utilizzata per la regolarizzazione dei lavoratori agricoli extracomunitari, sono ammessi soltanto i codici tipo contratto 001 e 004, i codici tipo retribuzione 0, M, P.

I datori di lavoro agricolo che nel corso di un trimestre solare sottoscrivono il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, alla prima scadenza utile di trasmissione successiva alla data di stipula del contratto stesso, sono tenuti:

- per il periodo intercorrente tra il primo giorno del trimestre e quello antecedente la data di stipula, ad inserire il lavoratore interessato nel modello DMAG contraddistinto dal progressivo aziendale “69”;

- per il periodo intercorrente dal giorno di stipula del contratto e quello finale del trimestre, ad inserire il lavoratore regolarizzato in altro modello DMAG contraddistinto dal codice azienda (codici Istat Provincia, Comune e progressivo) già attribuito in sede di iscrizione.

Come indicato nella circolare n. 113/2012, il datore di lavoro agricolo, per i trimestri oggetto di regolarizzazione, dovrà stampare la ricevuta dell’invio telematico del DMAG appositamente predisposto, da esibire allo Sportello unico per l’immigrazione. Nel momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dell’ultimo lavoratore denunciato con la denuncia trimestrale riportante il codice aziendale contraddistinto dal progressivo “69”, la sede dovrà provvedere alla revoca dell’autorizzazione, tramite la procedura DMAGWeb -sezione Gestione autorizzazione intermediari - indicando quale data di fine del periodo di validità, quella coincidente con il primo giorno successivo al mese previsto per la trasmissione.

1.3. Regolarità contributiva

Al punto 6 della circolare n. 113 del 14/9/2012 sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione.

Al riguardo, a seguito degli approfondimenti effettuati, si precisa che il richiamo al DURC utilizzato nella circolare n. 35/2012 del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e citato nella suddetta circolare, anche alla luce della formulazione letterale delle norme regolatrici della fattispecie, deve intendersi riferito ad una tipologia di certificazione che, in relazione agli obblighi di legge che regolano gli obblighi contributivi del datore di lavoro, pur coinvolgendo ai fini del suo rilascio, oltre l’INPS, anche l’Inail e le Casse edili, consisterà in una verifica limitata alla regolarità degli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

Da ciò deriva che il rilascio della certificazione in esame resta escluso dall’applicazione della disciplina contenuta nel D.M. 24.10.2007 in tema di DURC. In relazione a ciò, si sottolinea, in particolare, che l’Istituto del preavviso di accertamento negativo e la fattispecie del silenzio assenso¹ non trovano applicazione alla tipologia di certificazione in trattazione.

Analogamente, non sono applicabili le disposizioni del predetto decreto che prevedono l’attestazione della regolarità in caso di richiesta di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di compensazione, nonché quelle relative alle c.d. cause non ostative (“scostamento non grave” e contenzioso pendente).

1. Art. 6 co. 1 e 3 del d.m. 24.10.2007.

1.4. Regolarità contributiva dei datori di lavoro
che operano con il sistema Uniemens

1.4.1 Modalità di richiesta del DURC

Il sopra citato decreto 29.8.2012 all'art. 5, co. 2, lett. b) ha previsto inoltre che lo Sportello unico per l'immigrazione richiede, in via telematica, all'INPS la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda, al fine di ottenere la verifica della correttezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro che ha attivato il procedimento di emersione.

Al fine di consentire una più efficace gestione della richiesta, nel caso dei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, per i quali la certificazione deve essere rilasciata oltre che dall'INPS anche da INAIL e, in caso di datori di lavoro edili, dalle Casse edili, lo Sportello unico per l'immigrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di verifica telematicamente allo Sportello unico previdenziale.

Lo Sportello unico per l'immigrazione procederà ad inoltrare la richiesta di DURC utilizzando esclusivamente la tipologia "Agevolazioni/ Sovvenzioni/ Finanziamenti/ Autorizzazioni", già prevista dall'applicativo Sportello unico previdenziale.

Nell'apposito campo "specifica uso" dovranno essere indicati i seguenti dati che saranno riportati in automatico sul DURC emesso:

cognome e nome del lavoratore;

codice fiscale del lavoratore; qualora il lavoratore non ne sia in possesso, dovrà essere indicata la data ed lo Stato estero di nascita;

data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Tenuto conto che ai fini della stipula del contratto di soggiorno la verifica della correttezza e della correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro deve riguardare ognuno dei lavoratori denunciati, lo Sportello dovrà richiedere un DURC per ciascuno di essi.

Considerato il rilievo che riveste la certificazione ai fini del perfezionamento del procedimento di emersione, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata, a cura della sede INPS competente, con assoluta tempestività.

A tal fine, le richieste relative alle verifiche in esame, saranno opportunamente evidenziate dalla procedura dello Sportello unico previdenziale.

1.4.2 Modalità di rilascio del DURC

Ai fini del rilascio della certificazione, le Sedi dovranno indicare nell'apposito campo note che sarà poi visualizzato nella sezione INPS del documento:

a) la data di inizio dell'obbligo contributivo che coincide con la data di assunzione dichiarata dal datore di lavoro nell'elemento "Assunzione" del flusso Uniemens che deve essere convenzionalmente indicata con la dicitura "inizio gg/mm/aa";

b) i mesi per i quali il datore di lavoro ha provveduto alla presentazione degli Uniemens per regolarizzare i periodi pregressi che devono essere convenzionalmente indicati con la dicitura: "reg dal mm/aa al mm/aa". Qualora il periodo di regolarizzazione non sia continuativo, lo stesso dovrà convenzionalmente essere indicato con la dicitura "reg mm-mm-.../aa; mmmm-.../aa";

c) le denunce per le quali non sia ancora scaduto il termine legale per la presentazione/pagamento verranno convenzionalmente indicate con la dicitura “*mm-mm/aa non scaduto*”.

La verifica con esito “regolare” verrà attestata indipendentemente dalla durata del periodo oggetto di regolarizzazione² laddove venga accertato l’avvenuto pagamento dei contributi riferiti al periodo oggetto di regolarizzazione e si riferirà esclusivamente ai dati riportati nel campo note.

L’assenza dell’avvenuta presentazione/pagamento della denuncia dei predetti periodi comporta sempre l’attestazione di “non regolarità” degli adempimenti previsti.

L’autenticazione allo Sportello unico previdenziale degli utenti degli Sportelli per l’immigrazione sarà effettuata direttamente dall’INAIL, con le consuete modalità.

Il Documento di regolarità, ad esclusione delle certificazioni emesse dalle Casse edili, sarà recapitato via PEC allo Sportello unico per l’immigrazione che ne ha fatto richiesta a cura della sede INPS che ha effettuato il controllo.

L’invio della certificazione dovrà essere effettuato almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno.

1.5. Regolarità contributiva delle aziende agricole

Lo Sportello unico per l’immigrazione, per ottenere il rilascio della certificazione di regolarità contributiva dei datori di lavoro agricoli finalizzata alla verifica della correttezza degli adempimenti contributivi riferiti al lavoratore oggetto del procedimento di emersione, dovrà inoltrare, secondo quanto previsto dalla norma, telematicamente all’INPS la relativa richiesta.

A tal proposito, si fa riserva di fornire al più presto, specifiche istruzioni.

Il direttore generale: Nori

18.

INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Circolare del 2.10.2012 n. 48

*Oggetto: Disposizione transitoria per l'emersione di lavoratori extracomunitari.
 Art. 5 del d.lgs. n. 109/2012*

Quadro Normativo

D.lgs. 16.7.2012, n. 109: “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (G.U. n. 172

2. Si rammenta che il d.lgs. 16.7.2012 n. 109 e il d.m. 29.8.2012 richiedono che il datore di lavoro, deve avere provveduto a denunciare il lavoratore da almeno 6 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno e che il rapporto deve essere stato avviato almeno dal 9.5.2012.

del 25.7.2012), art. 5 decreto 29.8.2012 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e finanze (G.U. n. 209 del 7.9.2012).

Premessa

Il d.lgs. n. 109 del 12.7.2012, all'art. 5, intitolato "Disposizione transitoria", ha previsto che i datori lavoro ivi indicati possono dichiarare allo Sportello unico per l'immigrazione la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare prestato da lavoratori extracomunitari.

Le condizioni, i termini e le modalità del procedimento di emersione sono stati stabiliti dal decreto interministeriale del 29.8.2012 ed ampiamente illustrati nel la circolare interministeriale prot. 35/0006291 del 7.9.2012, cui si fa integrale rinvio (all. 1).

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Inail, viene in rilievo l'art. 5 del decreto interministeriale riguardante la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale e, in particolare, il co. 2, lett. a).

Regolarizzazione contributiva

Il decreto interministeriale, art. 5, co. 2, stabilisce che all'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve dimostrare di aver provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Con specifico riferimento alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro non domestico il decreto ha previsto che il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione, con presentazione di copia delle denunce Uniemens per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione e che lo Sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere il DURC, in via telematica, "al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile".

Di seguito, pertanto, si espongono gli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti dell'Inail.

Istruzione operative

Il datore di lavoro interessato deve chiedere all'Inail l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario.

1. Datore di lavoro già iscritto all'Inail. Il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione.

Al fine di individuare univocamente le denunce riguardanti i lavoratori oggetto della dichiarazione di emersione, nel quadro "V4 Premi", campo "Ciclo lavorativo", il datore di lavoro deve sempre indicare la dicitura "Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012" il cognome

me, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).

2. Datore di lavoro non iscritto all’Inail. Il datore di lavoro che non è già titolare di un codice ditta deve presentare una denuncia di esercizio.

Anche in questo caso, il datore di lavoro deve indicare sempre nel quadro “C Premi”, campo “Ciclo lavorativo” la dicitura “Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012” il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).

In entrambe le denunce, il datore di lavoro deve indicare, quale “data di inizio attività”, la data di assunzione (data di inizio occupazione irregolare) del lavoratore, che deve coincidere con quella comunicata, per lo stesso lavoratore, sia all’Inps sia, nel caso di datore di lavoro del settore edile, alla Cassa edile.

Alla ricezione della denuncia, la Sede competente provvede a comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’importo del premio dovuto, senza aggravio di somme aggiuntive, da versare con modello unificato di pagamento F24 utilizzando, come di consueto, il “numero di riferimento” indicato sul provvedimento stesso.

Il modello telematico “EM-SUB” predisposto dal Ministero degli interni per l’invio della dichiarazione di emersione prevede, tra gli altri dati, anche l’indicazione del codice ditta Inail.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha indicato il codice ditta nel modello “EM-SUB” all’atto della dichiarazione di emersione deve presentare tempestivamente allo Sportello unico per l’immigrazione un’apposita comunicazione integrativa del predetto modello. Il codice ditta, infatti, è elemento essenziale per la richiesta del documento di regolarità contributiva da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. a) del decreto interministeriale del 29.8.2012.

Regolarità contributiva

Il riferimento al documento unico di regolarità contributiva previsto dall’art. 5 del decreto e riportato nella circolare interministeriale n. 35/2012 deve intendersi effettuato in relazione ad una tipologia di certificazione che, pur coinvolgendo ai fini del suo rilascio l’Inps, l’Inail e le Casse edili, non si configura come DURC propriamente inteso. Il DURC di cui trattasi, infatti, consiste nella verifica della regolarità contributiva limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione.

Pertanto, il procedimento di rilascio della certificazione in esame resta escluso dalla disciplina contenuta nel d.m. 24.10.2007 in tema di DURC, con la conseguenza che per questa particolare fattispecie non si applica l’istituto dell’invito alla regolarizzazione né quello del silenzio assenso.

Analogamente, non sono applicabili al DURC in questione le disposizioni del suindicato decreto che prevedono l’attestazione della regolarità in caso di richiesta di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di compensazione, nonché quelle relative alle cd. cause non ostantive (“scostamento non grave” e contenzioso pendente).

1. Modalità di richiesta del DURC. Lo Sportello unico per l'immigrazione inoltrerà le richieste di verifica di regolarità utilizzando esclusivamente la tipologia "Agevolazioni/Finanziamenti/Sovvenzioni/Autorizzazioni", già prevista dall'applicativo Sportello unico previdenziale.

Nell'apposito campo "specifica uso" dovranno essere indicati i seguenti dati, che saranno poi riportati in automatico anche sul DURC emesso:

Cognome e nome del lavoratore, codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, dovranno essere indicati la data e lo Stato estero di nascita), data di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Poiché ai fini della stipula del singolo contratto di soggiorno dovrà essere accertata la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro per ognuno dei lavoratori denunciati, lo Sportello unico per l'immigrazione richiederà un DURC per ogni lavoratore interessato dalla procedura di emersione.

Una volta acquisita dallo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta telematica, stante l'eccezionalità della procedura, la verifica della regolarità contributiva dovrà essere effettuata dalla Sede competente con assoluta tempestività. A tal fine, queste tipologie di richiesta saranno opportunamente evidenziate dalla procedura dello Sportello unico previdenziale.

2. Modalità di rilascio del DURC. Ai fini del rilascio della certificazione, la Sede, indipendentemente dall'esito, deve sempre riportare nell'apposito campo note, che sarà poi visualizzato nella sezione Inail del documento emesso: a data di inizio dell'obbligo assicurativo che coincide con la data di assunzione (data inizio occupazione irregolare) del lavoratore dichiarata dal datore di lavoro nel campo "data inizio attività" della denuncia di iscrizione o di variazione e che deve essere convenzionalmente indicata con la dicitura "inizio gg/mm/aa" il numero della PAT riferita al lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione, da indicare con la dicitura "PAT xxxxxxx". La regolarità o l'irregolarità devono essere certificate alla data in cui si effettua la verifica ed esclusivamente con riferimento alla posizione assicurativa territoriale riferita al lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione indicato nel campo "specifica uso" della richiesta, indipendentemente dalla durata del periodo oggetto di regolarizzazione.

In particolare, la Sede provvede ad attestare l'esito "regolare" nel caso in cui il datore di lavoro abbia presentato la denuncia per lo specifico lavoratore ed abbia provveduto a pagare interamente quanto richiesto dall'Inail ovvero nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto alla denuncia ma, alla data di verifica, non sia ancora scaduto il termine per il pagamento. In questo ultimo caso, la Sede dovrà riportare nel campo "note" anche la dicitura "Richiesta premio in scadenza al gg/mm/aa", indicando la data di scadenza della richiesta di premio inviata al datore di lavoro.

Diversamente, la Sede deve attestare l'irregolarità nel caso in cui il datore di lavoro, alla data di verifica, non abbia presentato all'Inail la denuncia per lo specifico lavoratore ovvero il datore di lavoro non abbia versato il premio dovuto alla scadenza indicata dall'Inail.

Nel primo caso (assenza di denuncia) l'irregolarità deve essere dichiarata con l'indicazione "Il rischio assicurato non corrisponde a quello denunciato" e nel campo note deve essere specificata la motivazione "lavoratore non denunciato".

Nella seconda ipotesi (mancato versamento delle somme richieste per la regolarizzazione) l'irregolarità deve essere dichiarata con l'indicazione "Non ha versato premi ed accessori per gli anni [...] per un importo di euro [...]", avendo cura di indicare il periodo assicurativo oggetto della richiesta di premio ed il relativo importo non versato.

Si precisa che, mentre i certificati relativi ai datori di lavoro del settore edile, saranno emessi dalla Cassa edile secondo le consuete modalità, negli altri casi il documento di regolarità sarà sempre emesso dall'Inps e recapitato allo Sportello unico per l'immigrazione via PEC.

Esito del procedimento

Posto l'obbligo di versare quanto richiesto dall'Inail a seguito della presentazione delle denunce, si fa riserva di ulteriori istruzioni per la gestione delle ipotesi di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione o di impedimento alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il direttore generale

Allegati omessi

19.

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Circolare del 29.10.2012 n. 7805

Oggetto: Emersione 2012. Ulteriori indicazioni operative. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Si fa seguito alla circolare n. 48/2012, riguardante l'emersione di lavoratori extracomunitari ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, per fornire ulteriori indicazioni operative in relazione a casi specifici, nei quali la dichiarazione di emersione è stata presentata da cooperative di facchinaggio, soggette al sistema dei premi speciali trimestrali.

A. Dichiarazioni di emersione presentate da cooperative di facchinaggio

In relazione a dette denunce è stato chiesto se i premi dovuti per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno debbano essere determinati applicando il sistema dei premi speciali oppure con il sistema ordinario.

Sul punto si osserva che l'art. 1, co. 3, della legge n. 142/2001 stabilisce che "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di colla-

borazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

Il presupposto per l'applicazione del sistema dei premi speciali risiede dunque nel rapporto associativo che, tuttavia, nel caso dei lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente alle dipendenze di cooperative non può considerarsi stabilito, in quanto il lavoratore era privo del permesso di soggiorno.

Si ritiene, pertanto, che per il periodo maturato dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno l'obbligo assicurativo debba essere adempiuto con il versamento dei premi ordinari, come per la generalità degli altri lavoratori subordinati.

Dalla data di stipula del contratto di soggiorno, una volta stabilito il rapporto associativo, il premio dovrà invece essere riscosso con il sistema dei premi speciali.

B. Dichiarazioni di emersione riguardanti lavoratori già assicurati all'INAIL come soci facchini in virtù di un precedente titolo di soggiorno che consente l'esercizio di lavoro subordinato

In questo caso ai fini assicurativi il lavoratore era stato già denunciato dal datore di lavoro e quindi non deve essere aperta una nuova PAT per l'adempimento degli obblighi assicurativi maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno.

Ai fini del DURC, stante la particolarità della procedura di regolarizzazione, sarà attestata la regolarità contributiva se risulta che il datore di lavoro ha provveduto correttamente alle denunce e ai versamenti in relazione allo specifico lavoratore (inclusione del socio lavoratore negli elenchi trimestrali per i quali è scaduto il termine di presentazione e regolare versamento dei premi trimestrali).

Per il direttore centrale reggente: Rotoli

f.to il dirigente vicario: Nicifero

20.

INPS - Direzione centrale entrate - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici

Messaggio del 5.11.2012 n. 17898

Oggetto: Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 16.7.2012, n. 109

Con la circolare n. 113 del 14.9.2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall'art. 5 del

d.lgs. 16.7.2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29.8.2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell'INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico per l'immigrazione, il Ministero dell'interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all'INPS l'iscrizione d'ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

- dati anagrafici del datore e del lavoratore;
- dati retributivi presenti nella sezione "Proposta contratto di soggiorno" in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.

Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al co. 2 dell'art. 4 del d.i. 29.8.2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell'importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all'assegno sociale - che per il 2012 corrisponde a € 429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore. Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l'invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli Sportelli bancari o postali.

Questa prima fase prevede l'emissione e l'invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:

2/2012 - contributi dal 9 maggio al 30 giugno - scaduto il 10.7.2012

3/2012 - contributi dal 1 luglio al 30 settembre - scaduto il 10.10.2012

4/2012 - contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre - in pagamento dal 1° al 10.1.2013.

Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione "Emersione" del servizio "Lavoratori domestici" presente nel "Portale dei Pagamenti", al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n. 803.164, può - conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnn); - variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9.5.2012; - stampare i bollettini Mav già generati; - modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.

Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel "Portale dei Pagamenti" - "Lavoratori Domestici", può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica

per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l'Istituto.

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9.5.2012, nei limiti della prescrizione quinquennale. In caso di variazione dell'inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:

- se la data è successiva all'1.4.2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 5.5.2012;

- se la data è antecedente l'1.4.2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05). Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio. All'atto della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall'inizio del rapporto di lavoro fino all'ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l'importo:

- SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese - ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre) - RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima) - IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.

La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all'Istituto affinché possa:

- provvedere all'iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;

- chiudere d'ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;

- inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.

Rapporti di lavoro domestico già iscritti all'INPS

Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l'assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all'assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi. A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi

dell'art. 5 del d.lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio "8912" ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera. I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:

- generando un bollettino MAV dal sito www.inps.it, accedendo al "Portale dei Pagamenti" - Lavoratori domestici - Entra nel servizio
- utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito www.inps.it, accedendo al "Portale dei Pagamenti" - Lavoratori domestici
- Entra nel servizio
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche".

È inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata - con le consuete modalità informatiche - la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all'ultimo trimestre versato.

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912....., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l'avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il servizio "Lavoratori domestici" presente nel Portale dei Pagamenti.

Il direttore generale: Nori